

CITTA' DI VITERBO



Regolamento per la disciplina dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.

L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1. costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni .

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune di Viterbo, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo delle seguenti attività:

- a) attività sportive;

- b) attività educative;
- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
- d) attività diverse di impegno civile;
- e) attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
- f) attività di protezione civile;
- g) attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
- h) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
- i) iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
- l) attività di promozione della città;
- m) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.

2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Viterbo ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui, per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Articolo 3

Destinatari

La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere, *fatta eccezione per le attività culturali e di spettacolo, regolate dal successivo comma 1-bis* può essere disposta dal Comune a favore:

- a) di associazioni, cooperative, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni ed altre istituzioni, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità cittadina;
- b) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità della città di Viterbo.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato e registrato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.8.91 n.266.

1. *bis Hanno titolo a richiedere contributi per attività culturali e di spettacolo le associazioni fiscalmente registrate aventi sede sul territorio comunale, ovvero che svolgano attività in ambito comunale, iscritte nella sezione "Cultura" del Registro delle Associazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 182 del 12 dicembre 2013 (di seguito "Registro delle Associazioni"), secondo le modalità previste dal successivo art. 3 bis. Potranno altresì essere finanziate iniziative attivate sul territorio comunale proposte da Pubbliche amministrazioni, enti pubblici in genere, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, cooperative operanti nel settore della cultura e dello spettacolo.*

2. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento seguendo, pertanto, procedure autonome:

a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o sub delegate;

b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati tra Comune con soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
per le provvidenze nel campo culturale i rapporti convenzionali od accordi formalizzati potranno essere stipulati con soggetti organizzatori di iniziative di rilevante interesse per il Comune di Viterbo, con almeno 10 Edizioni alla data della sottoscrizione, almeno 5 giornate di programmazione e budget annuale non inferiore ad € 30.000;

c. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;

d. i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

e. i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune ;

f. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

g. le richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa;

3. I soggetti che abbiano ricevuto finanziamenti da altri Enti pubblici per lo specifico progetto presentato, potranno richiedere contributi solo per la parte eccedente il finanziamento dagli stessi già accordato.

Articolo 3 bis

Registro comunale delle Associazioni – sezione “Cultura”

1. *Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al successivo art. 5, per le associazioni costituisce requisito indispensabile l'iscrizione nella sezione “Cultura” del Registro delle Associazioni.*

2. *Per l'iscrizione nella suddetta sezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*

- *essere costituiti da almeno sei mesi;*
- *operare senza fini di lucro;*
- *essere ispirati a principi di democrazia interna, assicurando la elettività e la gratuità delle cariche associative;*
- *assicurare la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;*
- *avere l'adesione di almeno dieci soci;*
- *essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA;*
- *dimostrare lo svolgimento, in via prevalente, di attività nel campo della cultura e dello spettacolo, conformemente alle previsioni statutarie; essere dotate di un conto dedicato per l'eventuale accredito di contributi.*

3. *La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante. Ad essa andranno allegati lo statuto, l'atto costitutivo, copia del verbale di nomina del legale rappresentante, una breve relazione delle attività svolte in precedenza in ambito culturale,*

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante ed andranno rese dichiarazioni in ordine all'assenza sia di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione sia di situazioni di liquidazione o fallimento o altre procedure concorsuali.

4. Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Settore Cultura del Comune di Viterbo il quale, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento e sulla base di apposita relazione istruttoria, provvederà all'iscrizione al Registro, dandone comunicazione al richiedente ovvero comunicherà al richiedente stesso il diniego all'iscrizione indicandone i motivi.

5. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori dotati dei requisiti di cui al precedente comma 2. L'iscrizione sarà consentita anche in via contestuale alla formulazione di richieste di contributo formulate per attività di cui al successivo art. 5; in tal caso, la richiesta di iscrizione si intenderà accettata con riserva e sarà esaminata in via preliminare rispetto all'esame della domanda di contributo, in quanto il diniego di iscrizione al Registro comporterà la non ammissibilità della domanda medesima.

6. I soggetti eventualmente iscritti nel Registro delle Associazioni nella sezione "Cultura" ed in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 potranno, al fine di confermare l'iscrizione nel Registro medesimo, presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti suddetti e l'eventuale perdurante validità dello Statuto e del verbale di nomina del legale rappresentante; non sarà necessario allegare tali ultimi documenti.

7. Analogamente, i soggetti che avessero già prodotto al Comune, in sede di partecipazione ad avvisi pubblici nel campo della cultura, il proprio Statuto ed atto costitutivo potranno, all'atto della richiesta di iscrizione nel Registro, rinviare allo Statuto ed all'atto costitutivo agli atti del Comune fornendo i riferimenti della richiesta cui erano stati allegati e senza allegarli nuovamente, a condizione che gli atti suddetti non abbiano subito mutamenti.

8. I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'Elenco.

Articolo 4

Tipologie di intervento

1. Il Comune concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi:

a) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorite attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico fino ad un massimo del 70% per le attività non ricorrenti e del 50% per le attività ricorrenti la cui soglia sarà stabilita da apposito bando".

Per le attività culturali e di spettacolo è stabilita una soglia massima del 70%, a prescindere dal carattere ricorrente o meno della manifestazione

Sono attività a carattere ricorrente quelle attività di cui si siano svolte almeno cinque edizioni.

Il Comune dà attualità nell'erogazione di contributi per attività sia a carattere ricorrente che non ricorrente coi progetti che vengono presentati da più organismi raggruppati e rappresentati da un organismo detto capofila.

b) vantaggi economici, allorquando si realizzi la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune , nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali;

c) ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti.

2) In casi particolari, possono essere effettuati interventi di altra tipologia a favore di soggetti ritenuti benemeriti, anche sotto forma di ausili finanziari comunque denominati, anche diversi dall'erogazione di denaro, quali esenzioni o riduzione di oneri connessi alle attività svolte da tali soggetti o a servizi a domanda individuale. Esenzioni di oneri non possono riguardare comunque carichi tributari.

3) In luogo o in aggiunta ai benefici economici di cui al presente articolo, la civica Amministrazione può concedere il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali ed economiche.

TITOLO II

Aree tematiche di intervento

Le singole aree

Articolo 5

Attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

1 . I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, letterario, cinematografico, espositivo, delle arti visive ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale.

Articolo 5 bis

Modalità e termini per la presentazione delle istanze per attività culturali e di spettacolo

1. Le domande per la concessione dei benefici economici di cui al precedente art. 5, sottoscritte dal soggetto richiedente o da suo legale rappresentante, dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo bando emanato a cura del Settore Cultura, Turismo e Sport provvedendo, ove del caso ed ove non si sia già provveduto, all'iscrizione nel Registro delle Associazioni.

Articolo 5 -ter

Pubblicità della graduatoria e rimodulazione per le attività culturali e di spettacolo

1. Di norma entro 45 giorni dal termine per la presentazione dei progetti, l'amministrazione comunica ai soggetti inseriti in graduatoria i punteggi ottenuti e l'entità del contributo erogabile per ogni progetto ovvero l'esclusione dal finanziamento.
2. Nell'ipotesi in cui il contributo assegnato risulti inferiore a quello richiesto, le associazioni potranno, nel termine che sarà assegnato dal Comune, rimodulare proporzionalmente il preventivo dell'iniziativa e il progetto presentato. Il Comune valuterà il nuovo preventivo e il programma dell'iniziativa rimodulati e, all'esito della nuova valutazione operata in applicazione dei criteri individuati in sede di bando, potrà disporre la riduzione del punteggio inizialmente attribuito - e quindi la riduzione del contributo inizialmente assegnato o l'esclusione dal finanziamento ove la nuova posizione in graduatoria non risulti idonea - ovvero la conferma del medesimo.
3. Entro 20 giorni dal termine concesso per la rimodulazione il competente Dirigente approverà la graduatoria definitiva con l'indicazione dei contributi concessi e pubblicherà l'atto nel sito istituzionale del Comune.

Articolo 6

Attività diverse di impegno civile

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, per attività o iniziative:
 - di impegno civile;
 - di promozione e tutela dei diritti e della cultura della legalità
 - di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico.

Articolo 7

Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a : a) promuovere, in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale; b) incentivare le attività economiche e commerciali incentrate nel territorio ricadente nell'ambito comunale; c) valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sviluppare la ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

Articolo 8

Iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace

(Da prevedere anche nel Regolamento dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione)

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a sostegno delle spese previste nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e pace, in grado di innescare concreti processi di sviluppo economico/sociale, autonomo e duraturo nelle aree impoverite e svantaggiate del mondo, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tali contributi possono essere finalizzati, in particolare:

- a migliorare le condizioni economiche e socio-sanitarie;
- a contrastare il problema dell'accesso all'acqua;
- a fornire e/o garantire un'adeguata formazione sul decentramento amministrativo;

- ad assicurare l'istruzione primaria nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);
- a promuovere, anche a livello locale, proposte di educazione alla mondialità;
- a coordinare e valutare progetti di educazione alla pace;
- a promuovere una cultura di pace adeguata ai tempi;
- a fornire informazioni su iniziative di volontariato e di scambi culturali;
- a valorizzare e mettere in rete le proposte delle realtà associative presenti sul territorio;
- a sviluppare progetti in collaborazione con le scuole volti alla sensibilizzazione nei confronti dei docenti, genitori, ragazzi affinché i valori della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani diventino fondamenti di una nuova cittadinanza;
- a sensibilizzare alla riconversione a produzione sociale delle aziende a produzione militare;
- a supportare e sostenere l'organizzazione ed il coordinamento di missioni con finalità di solidarietà e pace nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);
- a sostenere eventuali acquisti di strutture mobili, mezzi ed attrezzature funzionali alle finalità di cui ai punti precedenti;
- a fornire eventuali servizi per supportare iniziative diverse inerenti all'espletamento dei compiti di cui alle finalità citate.

2. I benefici di cui al precedente comma 1. possono essere disposti a favore dei seguenti soggetti: -organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace, idonee ai sensi della normativa vigente;

- associazioni locali o nazionali legalmente riconosciute, senza fini di lucro, operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
- associazioni di promozione sociale iscritte all'albo nazionale o affiliate agli Enti di promozione e riconosciute ai sensi della legge numero 383/ 2000".

Articolo 9

Promozione delle Pari Opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali

I benefici di cui al presente articolo riguardano le iniziative culturali e sociali tese a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle pari opportunità nonché dell'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze e contro ogni tipo di emarginazione. Possono essere disposti, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri formativi, rassegne cinematografiche e spettacoli, per attività, iniziative e manifestazioni volte a promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità di genere, il superamento degli stereotipi di genere ed il contrasto alla violenza di genere e all'omofobia, nonché ad impedire ogni forma di limitazione dei diritti individuali e di imbarbarimento sul piano dei diritti civili e delle conquiste sociali.

I benefici di cui al presente articolo riguardano le iniziative culturali e sociali tese a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle pari opportunità nonché dell'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze e contro ogni tipo di emarginazione. Possono essere disposti, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri formativi, rassegne cinematografiche e spettacoli, per attività, iniziative e manifestazioni volte a promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità di genere, il superamento degli stereotipi di genere ed il contrasto alla violenza di genere e all'omofobia, nonché ad impedire ogni forma di limitazione dei diritti individuali e di imbarbarimento sul piano dei diritti civili e delle conquiste sociali.

Articolo 10

Promozione della città

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere la conoscenza della città, delle sue attrattive turistiche, culturali, ambientali, storico-architettoniche, artistiche, enogastronomiche;
- b) promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali e produttive della città, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;
- c) promuovere e organizzare eventi, presentazioni, conferenze stampa, workshop ed altre iniziative volte a comunicare l'immagine della città.

TITOLO III

Modalità degli interventi

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 11

Benefici economici per attività ordinarie, per attività specifiche o progetti ovvero per attività o iniziative non ricorrenti

La concessione di benefici economici da parte del Comune di Viterbo a soggetti pubblici o privati è effettuata, per il 75% dei fondi a disposizione, previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente dell'ufficio competente e può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da tali soggetti ovvero per l'effettuazione di manifestazioni specifiche, iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza.

Oltre ai casi di cui al comma precedente, la concessione di benefici economici può

riguardare attività o iniziative che rivestano interesse per la comunità cittadina, *su deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere.*

di barriere architettoniche o, in alternativa, deve essere garantita la necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, l'audizione e quant'altro occorrente.

Le misure di cui al precedente comma devono intendersi riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni ed istituzioni organizzatrici.

Articolo 12

Criteria e modalità di concessione

1. La Giunta Comunale destinerà le risorse annualmente e stabilirà gli ambiti di priorità, previa valutazione delle richieste, affinché i Dirigenti possano adottare i relativi provvedimenti.

2. Per la concessione dei finanziamenti e benefici economici la Giunta terrà conto dei seguenti criteri generali:

- a) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del comune ;
- b) utilità, importanza , rilievo civile sociale e Costituzionale dell'attività o dell'iniziativa;
- c) coincidenza con interessi diffusi nella comunità;

d) rilevanza degli eventi e loro spessore locale, comunale e sovra comunale con particolare attenzione ad eventi di scambi e collaborazione all'interno dell'UE;

e) capacità di attrarre turisti e capitali da fuori il Comune;

f) coinvolgimento nelle attività o manifestazioni di piu' realtà associative messe in rete / sinergia ed integrate tra loro;

g) manifestazioni ed attività che valorizzino e promuovano le bellezze architettoniche e storico artistiche della città;

h) presenza di innovazione, originalità e qualità del progetto presentato.

In particolare per ciò che concerne:

Attività culturali e di spettacolo:

Priorità:

- *Livello di qualità delle attività culturali proposte – (grado di originalità, innovazione e creatività; qualità dei contenuti artistici e culturali; rilevanza nazionale, regionale o locale dell'iniziativa nel suo complesso e degli artisti/relatori/personaggi proposti; riconoscimento dell'iniziativa da parte di enti pubblici a rilevanza locale, nazionale, internazionale; decentramento su più quartieri e/o frazioni, capacità di coinvolgimento dei cittadini, collaborazione con le scuole ecc.);*
- *Capacità operativa del soggetto proponente (anni di comprovata attività in campo culturale del soggetto proponente; curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento della iniziativa e formazione professionale e qualificazione dello staff di progetto, ecc.);*
- *Consolidamento dell'iniziativa sul territorio comunale;*
- *Sostenibilità delle attività proposte e livello di documentato cofinanziamento con risorse proprie o di sponsor o di altri Enti.*

Politiche giovanili:

Priorità:

- *Crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile in ambito comunale;*
- *attività ricreative rivolte alla popolazione locale.*

Iniziative a carattere turistico-promozionale ricreativo ed economico

Priorità:

- a. Iniziative e/o attività dirette allo sviluppo dell'immagine turistica locale e alla valorizzazione e allo sviluppo del turismo e delle attività socio-economiche locali.
- b. Manifestazioni ed attività relative al turismo religioso ed esperienziale.
- c. Convegni e manifestazioni di rilevante interesse promozionale.
- d. Studi convegni e iniziative tendenti a valorizzare la tradizione di ospitalità e gli aspetti e prodotti tipici locali.
- e. Manifestazioni legate al recupero delle tradizioni popolari e religiose della comunità locale.
- f. Iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo e consolidamento dei rapporti di gemellaggio con altri Comuni italiani e della Comunità Europea.

3. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche per lo sviluppo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal regolamento, sono i seguenti:

- a) soggetti pubblici, in sinergia con gli Enti Locali e le Istituzioni;
- b) qualità e grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione del Comune od in quelli ai quali essa si richiama.

4. E' fatta salva la facoltà di indicare nei singoli bandi ulteriori e/o diversi criteri di scelta, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà attenersi alle linee programmatiche espresse dal Consiglio.

Articolo 13

Contributi erogabili d'ufficio

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 14

Verifica dello stato di attuazione

1. Il Comune può verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative dichiarate nella richiesta di contributo. Ove i controlli abbiano riscontrato manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle attività o delle iniziative, Il Comune potrà comunicare la sospensione/revoca del contributo.
2. Il dirigente dell'ufficio competente verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.
3. A seguito della verifica di cui al precedente comma 1, il dirigente dell'ufficio competente, ricorrendo le ipotesi di cui all'art.22 provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
4. In ogni caso, il responsabile del servizio, tramite l'assessore di riferimento, informa la Giunta Comunale e la Commissione consiliare permanente competente dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Art. 15
Contenuti dell'atto di erogazione

La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti del Comune relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990.

La rendicontazione di tutti i progetti beneficiari di contributi esenti dal presente regolamento dovrà essere resa pubblica nel sito web istituzionale dell'Ente a cura dei competenti uffici.

CAPO II

Modalità di erogazione dei benefici economici

Art. 16

Erogazione e rendicontazione delle provvidenze

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:
 - a. contributi per le attività annuali: presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;
 - b. contributi per attività specifiche e/o iniziative: presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute e indicazione del rilievo dato all'immagine del Comune.
2. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, punti a. e b., e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici.
3. Nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre il Comune che dovranno riguardare il 100% della spese effettuate a prescindere dal contributo ricevuto dal Comune, devono essere comprese ed indicate le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'Ente stesso, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dal Comune.
4. La mancata presentazione della rendicontazione entro 3 mesi (prorogabile, con motivazione, altri 3 mesi) dalla data di effettuazione dell'iniziativa, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa stessa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
5. Qualora non venga assegnato il contributo richiesto, il preventivo dell'evento può essere rimodulato proporzionalmente al contributo assegnato".

Articolo 17

Modalità e termini per la presentazione delle istanze

1. I soggetti di cui all'art. 3, al fine di accedere alle provvidenze, devono presentare istanza, almeno venti giorni prima dell'inizio della manifestazione, anche su apposita modulistica disponibile sul sito web del comune di Viterbo (www.comune.viterbo.it), a seguito di pubblicazione del bando da parte dell'Assessorato alla Cultura Turismo e Sport.
2. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco del Comune di Viterbo, in qualità di rappresentante legale, devono contenere:

a) dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare, della loro rilevanza sociale territoriale ed anche extra territoriale; budget e modalità e fonti di finanziamento complessive;

b) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA) e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:

- all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;

- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

- all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

c) autocertificazione in cui si dichiara il possesso dei seguenti documenti e la disponibilità a presentarli su richiesta:

statuto vigente del soggetto richiedente;

ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano.

d) numero di conto corrente bancario e codice IBAN

3. Le domande potranno essere spedite tramite il servizio postale o consegnate a mano c/o sede del Comune – Via Ascenzi -Assessorato Cultura Turismo e Sport, o via web all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comuneviterbo.it

4. Ove le richieste siano presentate da associazioni per le attività di cui al precedente art. 5, esse dovranno essere corredate, in caso di associazioni non ancora iscritte, dalla richiesta di iscrizione al Registro di cui al precedente art. 3 bis.

Articolo 18

Erogazione

La concessione dei benefici economici di cui all'art. 1 è disposta con atti dei dirigenti degli uffici competenti, a seguito di apposita istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel presente Regolamento e nei bandi di cui all'articolo precedente.

La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intende sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato, anche così come rimodulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del presente regolamento.

Con gli atti dirigenziali di cui al precedente comma 1 vengono impegnate le somme necessarie con riferimento a ciascun soggetto destinatario dei benefici economici.

L'erogazione dei benefici economici è effettuata dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della seguente documentazione:

a) relazione dettagliata delle attività poste in essere, con precisa indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 21. Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l'indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;

b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;

c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati;

d) relazione circa l'utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione.

4. bis Per le richieste relative alle attività di cui all'art. 5, il Comune valuterà la possibilità di concedere, su presentazione di idonea fideiussione, un acconto non superiore al 50% dell'importo assegnato, con erogazione del saldo a conclusione delle attività e ad avvenuta rendicontazione del totale delle spese dell'iniziativa.

Le richieste di liquidazione delle somme concesse ed i documenti necessari di cui ai commi precedenti, sono presentati a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione della stessa.

Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita all'art.4, avuto riguardo anche all'articolo 16 del presente regolamento.

Nel caso in cui il dirigente dell'ufficio competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il dirigente suddetto valuta tutte le circostanze rilevanti e stabilisce, con atto motivato, l'ammontare del contributo.

Articolo 19

Decadenza

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- a) non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
- b) realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche od, in alternativa, alla mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, salvo in presenza di cause insuperabili e indipendenti dalla volontà degli organizzatori, ovvero realizzino tale attività o iniziativa con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del dirigente del competente ufficio;
- c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio;
- d) non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima, ai sensi dell'art. 18, senza ragionevole giustificazione;
- e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.

Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il dirigente dell'ufficio competente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive impartite, il suddetto dirigente, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio informandone l'assessore di riferimento con propria relazione motivata.

2. La dichiarazione di decadenza comporta la non concessione delle somme previste.

e, per le attività culturali e di spettacolo, la restituzione totale delle somme eventualmente percepite a titolo di acconto, anche mediante rivalsa sulla cauzione

La dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

3. E' comunque esclusa la concessione di qualsiasi provvidenza ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione dell'istanza, abbiano morosità o debiti nei confronti del Comune di Viterbo.

Articolo 20

Condizioni generali di concessione dei benefici

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

Dette condizioni sono riportate negli atti autorizzativi e/o erogativi delle provvidenze, adottati dal dirigente del competente Ufficio.

TITOLO IV

Del patrocinio

Art. 21

Il patrocinio

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da Enti, Associazioni e privati, nei settori attinenti i compiti del Comune.

La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione di sovvenzioni di qualunque tipo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso sulla base dei seguenti criteri:

1. attinenza alle finalità e ai programmi ed all'attività Istituzionale dell'Amministrazione comunale
2. rilevanza nell'ambito della comunità locale nazionale ed sovranazionale
3. Iniziative con finalità di rilevanza Costituzionale

Il patrocinio andrà richiesto con apposta istanza, accompagnata da breve relazione sull'evento, almeno 20 giorni prima dell'iniziativa; con l'istanza si potrà chiedere anche la concessione di utilizzo gratuito delle sale espositive comunali o eventuali altre esenzioni.

La concessione di patrocinio comporta l'onere, in capo al richiedente, di esporre su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa, lo stemma del Comune di Viterbo e la seguente dicitura: "Con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Art. 22

Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Art. 23

Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio Comunale.

2. Il Dirigente del Settore Affari Generali è il responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

3. Il presente registro va tenuto unitamente al Registro dell'Albo delle Associazioni.

TITOLO V

Disposizioni finali

CAPO I

Norme abrogate. Rinvio. Norma transitoria. Entrata in vigore.

Articolo 24

Norme abrogate.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'abrogazione di quelle contenute in altri regolamenti già approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale in relazione alle stesse materie contenute nel presente regolamento.

Articolo 25

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.26

Norma Transitoria

In fase di prima attuazione i criteri dettati dal presente regolamento, potranno essere utilizzati per l'esame delle domande agli atti dell'anno 2013, con facoltà di integrazione.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.